



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRESIVO DI SANT'ELIA FIUMERAPIDO

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

C.F. 90032250608 – Cod.Mecc. FRIC857001 -C.U.U. UFZX3 E-mail: fric857001@istruzione.it - fric857001@pec.istruzione.it

Sito web: - <https://www.icsantelia.edu.it/web/> - Sede Legale: Via IV Novembre snc - 03049 - SANTELIA FIUMERAPIDO (FR) – tel. 0776350200

PROTOCOLLO di VALUTAZIONE

APPROVATO CON DELIBERA DI COLLEGIO DOCENTI N° DELIBERA n. 3/6 del 16-05-2024

1. CRITERI COMUNI, PRINCIPI E FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE

La valutazione è una parte essenziale del processo educativo ed “ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni e delle alunne, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze ed è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo” (D. Lgs. 26/2017).

La valutazione deve fornire l'evidenza di quanto efficacemente siano stati raggiunti gli obiettivi didattici, se e quanto gli standard d'insegnamento siano da confermare o da rivedere e, pertanto, deve avere le caratteristiche di tempestività e chiarezza nelle modalità di comunicazione.

Essa, inoltre, è da ritenersi un importante e fondamentale momento di confronto critico e dialettico che coinvolge docenti, alunni, famiglie, analizzando gli esiti raggiunti in funzione di quelli ulteriormente raggiungibili.

I principi di riferimento dell'azione valutativa devono tener conto del processo di apprendimento, del comportamento, del rendimento scolastico degli alunni, nonché dell'espressione collegiale del team dei docenti della classe o del Consiglio di Classe che agiscono in funzione dei criteri di trasparenza, equità e omogeneità.

La valutazione dunque è espressa sulla base dei seguenti criteri comuni di riferimento:

- congruo numero di verifiche scritte, orali e pratiche
- progressi rilevati rispetto alla situazione di partenza
- impegno
- partecipazione alle attività proposte in classe e a casa
- contributo dei docenti dell'organico potenziato assegnati alle classi in merito alle specifiche
- attività svolte.

L'intero processo di valutazione consta di tre momenti fondamentali distinti e, allo stesso tempo, interconnessi tra loro:

- a) **Valutazione diagnostica o iniziale.** Serve a conoscere e rendere consapevole ogni alunno della propria situazione di partenza rispetto agli apprendimenti disciplinari (conoscenze, abilità procedurali e strategiche essenziali) e agli atteggiamenti mostrati per la definizione di itinerari adeguati ai bisogni individuali e per l'orientamento di percorsi di miglioramento guidati. Interessa le prime settimane di settembre.
- b) **Valutazione formativa o in itinere.** E' finalizzata a cogliere informazioni analitiche e continue sul processo di apprendimento. Favorisce l'autovalutazione degli studenti e fornisce ai docenti informazioni per attivare eventuali correttivi all'azione didattica; non è pertanto selettiva in senso negativo, ma in senso positivo e compensativo. Interessa tutto l'anno scolastico.
- c) **Valutazione sommativa/finale.** La valutazione sommativa, periodica e finale, accerta il grado di raggiungimento dei traguardi formativi disciplinari prescritti per tutti a livello nazionale, contestualizzati nella progettazione curricolare della scuola e promossi in classe. Essa non ha solo la finalità di evidenziare i risultati raggiunti da ciascun alunno in relazione ai traguardi formativi comuni, ma rappresenta anche un momento di bilancio finale sull'efficacia delle scelte didattiche e organizzative operate sia a livello collegiale (team-consiglio di classe), sia a livello di singolo insegnante.

La somministrazione, la valutazione e la successiva elaborazione dei risultati delle prove per classi parallele, nell'ambito del curricolo verticale adottato dal nostro istituto, hanno come obiettivi quelli di definire i contenuti irrinunciabili di ogni disciplina, di sperimentare modalità collegiali di lavoro monitorando gli apprendimenti e condividendo i processi di valutazione e, allo stesso tempo, garantendo l'offerta di pari opportunità formativa a tutte e tutti gli studenti.

2. OSSERVAZIONE e VALUTAZIONE nella SCUOLA DELL'INFANZIA

Nella Scuola dell'Infanzia, la valutazione ha l'obiettivo di individuare in ogni bambino e in ogni bambina, le aree di sviluppo per potenziare e sostenerne la crescita.

In tal senso la valutazione del percorso dei bambini e delle bambine va realizzata per riorientare le pratiche educative in un'ottica riflessiva, secondo modalità di osservazione a prevalenza qualitativa quali documentazioni narrative, verbalizzazioni, osservazioni, diari di bordo, ecc..

Nella Scuola dell'Infanzia la valutazione viene condotta attraverso un processo di osservazione orientata, strutturata e sistematica che avrà come punti di riferimento episodi, eventi, dati, interrelazioni tra alunni e come finalità l'individualizzazione, la facilitazione e la personalizzazione dei metodi di insegnamento, in modo da rilevare tempestivamente eventuali criticità e problemi legati allo sviluppo del bambino per un'identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento, nonché particolari competenze e inclinazioni da implementare e socializzare, utile anche nel passaggio da un anno ad un altro della frequenza nella scuola dell'infanzia.

Gli aspetti più importanti osservati attraverso la cornice dei campi d'esperienza intesi quali luoghi del fare e dell'agire sono:

- lo sviluppo motorio globale, in relazione allo spazio, alle cose e agli altri, gli schemi motori di base e la padronanza della motricità fine e nell'uso di strumenti quali la palla, la matita, le forbici;
- la competenza linguistica sia nella corretta produzione che nella comprensione e memorizzazione;
- la capacità espressiva, mimico gestuale, l'uso di diversi linguaggi, partecipazione al gioco simbolico, di ruoli, con le regole;
- la curiosità verso la natura, l'esplorazione dell'ambiente, dei materiali, alla formulazione di ipotesi di problemi e possibili soluzioni, quantificare, raggruppare, registrare, una prima conoscenza di strumenti informatici;
- la capacità di seguire le regole date, di identificarsi in un gruppo, la disponibilità di cooperare con i compagni adeguandosi a nuove situazioni e richieste, saper riconoscere, controllare, modulare le emozioni, saper collegare il proprio stato emotivo con le emoticon come avvio alla cittadinanza attiva.

Gli esiti del processo di osservazione e valutazione vengono condivisi tra i docenti nelle riunioni di intersezione e comunicati ai genitori nei colloqui iniziali (ottobre), intermedi (febbraio) e finali (giugno) mediante le **Griglie di Osservazione e Valutazione Scuola dell'Infanzia** approvate dal Collegio Docenti (Allegato n°1).

Il giudizio descrittivo, formulato collegialmente dal team di classe, sarà riportato nella Griglia di Osservazione e sarà riferito a quattro differenti livelli di apprendimento:

- **Pienamente acquisito:** l'alunno/a interpreta in modo autonomo una situazione problematica e individua la modalità adeguata per risolverla, ed è in grado di riflettere sulle azioni messe in atto
- **Adeguatamente acquisito:** l'alunno/a interpreta in modo autonomo una situazione problematica e individua la modalità per risolverla.
- **Essenzialmente acquisito:** l'alunno/a mette in atto semplici prestazioni esecutorie in modo autonomo
- **In via di prima acquisizione:** l'alunno/a mette in atto semplici prestazioni esecutive solo se guidato.

Per garantire continuità nel passaggio alla Scuola Primaria gli esiti dell'osservazione e della valutazione dei bambini e delle bambine interessate viene condivisa con gli insegnanti del successivo grado scolastico mediante una scheda riepilogativa in cui sono riportati i vari aspetti dello sviluppo con gli obiettivi e i traguardi raggiunti e, contestualmente, vengono organizzati con particolare cura ed attenzione i colloqui con i genitori come sostegno e accompagnamento al nuovo ciclo di studi e di vita.

3. VALUTAZIONE nella SCUOLA PRIMARIA

3.1 Premessa

Nella Scuola Primaria, a norma del D. Lgs. 62/2017, la valutazione degli alunni ha per oggetto:

- gli apprendimenti nelle diverse discipline – ambiti disciplinari;
- il processo ed il livello globale di sviluppo degli apprendimenti;
- il comportamento;
- l'insegnamento dell'IRC/Materia Alternativa.

La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della Scuola Primaria concorre alla maturazione progressiva dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali ed è coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati nel curriculum di Istituto.

Con la Legge n. 41/2020 e l'Ordinanza Ministeriale n. 172/2020, la valutazione intermedia e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni frequentanti la Scuola Primaria, è stata rivista alla luce di un impianto valutativo che supera il voto numerico del Decreto Lgs. N. 62/2017 ed introduce il giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni nazionali per il curriculum, ivi compresa Educazione Civica, al fine di rendere la valutazione degli alunni sempre più trasparente e coerente con il percorso di apprendimento di ciascuno.

Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, il giudizio descrittivo di ogni alunno, formulato collegialmente dai docenti di classe, sarà riportato nel documento di valutazione e sarà riferito a quattro differenti livelli di apprendimento:

- **Avanzato:** l'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.
- **Intermedio:** l'alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
- **Base:** l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.
- **In via di prima acquisizione:** l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

Il comma 3 dell'articolo 2 del D. Lgs. 62/2017 prevede che la valutazione degli apprendimenti sia integrata "dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto" formulati attraverso gli indicatori della **Rubrica di Valutazione Scuola Primaria** (Allegato n°2)

Il comma 5 dell'articolo 2 del D. Lgs. 62/2017 prevede che i docenti, attraverso un giudizio sintetico formulato collegialmente, valutino il comportamento degli alunni finalizzato, tra l'altro, alla maturazione delle competenze di cittadinanza attiva e responsabile. Tale giudizio sintetico corrisponde alla declinazione degli indicatori relativi alla frequenza, all'impegno e partecipazione, al

rispetto di sé e dell'ambiente, all'interazione come indicato nella **Rubrica di Valutazione del comportamento Scuola Primaria e Sec. IG** (Allegato n°3).

Nella Scuola Primaria la valutazione intermedia e finale dell'IRC viene effettuata attraverso un giudizio sintetico come meglio specificato nella **Rubrica di Valutazione IRC Scuola Primaria** (Allegato n° 4); per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento dell'IRC e svolgono l'ora di Materia Alternativa è prevista la valutazione attraverso giudizio sintetico.

La descrizione dei processi formativi in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale, nonché il livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto saranno formulati a partire dalla **Griglia dei Giudizi Globali Scuola Primaria** deliberata in sede collegiale (Allegato n° 5 e 6)

Al fine di garantire a tutti gli alunni ed alunne il successo formativo, subito dopo gli esiti della valutazione intermedia, sarà inserito un periodo di **“pausa didattica”** che permetta non solo di mettere in atto azioni di recupero e consolidamento delle conoscenze e delle abilità, ma anche di predisporre percorsi formativi finalizzati al potenziamento delle stesse. Tale periodo, stabilito dal Collegio Docenti, potrà avere la durata minima di una settimana e massima di due settimane.

3.2 Strumenti di Valutazione

Nella Scuola Primaria gli strumenti di valutazione vengono definiti nelle riunioni di programmazione di classe, per classi parallele di plesso e d'Istituto, in relazione agli obiettivi da verificare, ovvero:

- **verifiche orali:** interventi dal posto, interrogazioni individuali e in gruppo
- **verifiche scritte:** questionari a risposta aperta/multipla, completamento di testi, produzione/comprendimento/analisi/sintesi di testi narrativi, descrittivi, argomentativi, poetici e personali, risoluzione di problemi, esecuzione di calcoli, traduzioni da/in lingua straniera.
- **verifiche pratiche:** produzione grafica/progettazione e riproduzione in 3D e multimediale, esecuzione canora/strumentale, prove ginnico– sportive.

Per garantire la congruità della valutazione, è necessario acquisire il seguente numero minimo di verifiche per ogni periodo di riferimento (quadrimestre, e/o trimestre, e/o pentamestre):

- n° 3 verifiche (scritte, e/o orali, e/o pratiche) per Italiano, Matematica, Inglese
- n° 2 verifiche (scritte, e/o orali, e/o pratiche) per tutte le altre discipline

3.3 Ammissione alla classe successiva ed all'ordine successivo di scuola.

Nella Scuola Primaria l'ammissione alla classe successiva viene deliberata collegialmente dai docenti di classe. La non ammissione alla classe successiva, deliberata all'unanimità, avviene in casi eccezionali ed ampiamente comprovati da specifica motivazione. In presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, i docenti deliberano l'ammissione alla classe successiva prevedendo contestualmente le specifiche azioni da intraprendere per il recupero degli apprendimenti; di tali azioni deve essere data comunicazione trasparente e tempestiva alle famiglie. Attraverso le riunioni di continuità tra Docenti delle Classi V della Scuola Primaria e Funzioni Strumentali Continuità ed Orientamento, svolte nel periodo di maggio/giugno,

avviene il passaggio di informazioni afferenti i livelli di apprendimento e le competenze sociali e civiche degli alunni che andranno a formare le classi I della Scuola Secondaria di I Grado. Altresì, nei Consigli di Classe di settembre, è prevista la partecipazione dei docenti della Scuola Primaria che presentano i propri ex-alunni.

3.4 Certificazione delle competenze.

Nel Primo Ciclo di Istruzione la certificazione delle competenze è finalizzata a descrivere “il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza, a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati” (Decreto Ministeriale n. 742/2017). Pertanto, durante lo scrutinio finale delle Classi V, i docenti, collegialmente, redigono la **Certificazione delle Competenze al termine della Scuola Primaria**, di cui all'allegato A del Decreto Ministeriale n° 14 del 30/01/2024 (Allegato n° 7), successivamente consegnato alle famiglie e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

3.5 Comunicazione della valutazione

La valutazione degli apprendimenti deve essere comunicata alle famiglie degli alunni in maniera trasparente e tempestiva, non solo attraverso i colloqui generali ed intermedi le cui date sono pubblicate sul sito di Istituto, ma anche attraverso un uso puntuale e attento del registro elettronico in modo che il processo di valutazione sia documentato in itinere in modo chiaro.

I Rappresentanti dei Genitori, eletti annualmente, partecipano ad alcuni Consigli di Interclasse nelle quali viene comunicato l'andamento didattico-disciplinare complessivo, nonché il livello generale degli apprendimenti raggiunto dalla classe.

A partire dalla seconda metà del mese di ottobre e fino alla prima settimana del mese di maggio, i docenti ricevono i genitori previo appuntamento concordato attraverso le apposite funzioni del Registro Elettronico. Il calendario relativo ai giorni ed orari dei colloqui viene approvato nelle sedi collegiali e pubblicato attraverso apposita circolare alla fine di settembre/inizio di ottobre.

Nell'ottica del coinvolgimento attivo e responsabile delle famiglie, oltre ai suddetti colloqui, i genitori ed i docenti possono concordare degli appuntamenti specifici finalizzati allo scambio di informazioni sui processi di apprendimento degli alunni.

4. VALUTAZIONE nella SCUOLA SECONDARIA IG

4.1 Premessa

Anche nella Scuola Secondaria di I Grado, a norma del D. Lgs. 62/2017, la valutazione degli alunni ha per oggetto:

- gli apprendimenti nelle diverse discipline – ambiti disciplinari;
- il processo ed il livello globale di sviluppo degli apprendimenti;
- il comportamento;
- l'insegnamento dell'IRC/Materia Alternativa.

La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della Scuola Secondaria di I Grado concorre alla maturazione progressiva dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali ed è coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati nel curriculum di Istituto. Nei Dipartimenti vengono definite le tipologie di verifiche da effettuare durante l'anno scolastico, le prove comuni iniziali, intermedie e finali, nonché quelle relative all'Esame di Stato conclusivo del I Ciclo di istruzione. La valutazione intermedia e finale degli apprendimenti viene espressa in decimi.

In presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare la non ammissione alla classe successiva, ma con adeguata motivazione. Parimenti, in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, i docenti possono deliberare l'ammissione alla classe successiva prevedendo contestualmente le specifiche azioni da intraprendere per il recupero degli apprendimenti; di tali azioni deve essere data comunicazione trasparente e tempestiva alle famiglie. Nella **Rubrica di Valutazione degli Apprendimenti Scuola Sec. IG** (Allegato n° 8) sono declinati per ogni disciplina gli obiettivi da perseguire nei tre anni della Scuola Secondaria di I Grado.

Il comma 3 dell'articolo 2 del D. Lgs. 62/2017 prevede che la valutazione degli apprendimenti sia integrata "dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto" così come previsto nella **Rubrica dei Giudizi globali Scuola Secondaria IG** deliberata nelle sedi collegiali (Allegato n° 9); mentre il comma 5 dell'articolo 2 del D. Lgs. 62/2017 prevede che i docenti, attraverso un giudizio sintetico formulato collegialmente, valutino il comportamento degli alunni finalizzato, tra l'altro, alla maturazione delle competenze di cittadinanza attiva e responsabile declinato nella **Rubrica di Valutazione del comportamento Scuola Primaria e sec. IG** (Allegato n°3).

Nella Scuola Secondaria di I Grado la valutazione intermedia e finale dell'IRC viene effettuata attraverso un giudizio sintetico come meglio specificato **Rubrica di Valutazione IRC Scuola Secondaria di IG** (Allegato n°10). Per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento dell'IRC e svolgono l'ora di Materia Alternativa è prevista la valutazione attraverso giudizio sintetico. Laddove la valutazione espressa dal docente di MA diventa determinante per l'ammissione alla Classe successiva/Esame di Stato, essa diviene un giudizio motivato e opportunamente verbalizzato.

4.2 Strumenti di Valutazione

Nella Scuola Secondaria di I Grado gli strumenti di valutazione vengono definiti nelle riunioni del Consiglio di Classe e nei Dipartimenti, in relazione agli obiettivi da verificare, ovvero:

- **verifiche orali:** interventi dal posto, interrogazioni individuali e in gruppo.
- **verifiche scritte:** questionari a risposta aperta/multipla, completamento di testi, produzione/comprendimento/analisi/sintesi di testi narrativi, descrittivi, argomentativi, poetici e personali, risoluzione di problemi, esecuzione di calcoli, traduzioni da/in lingua straniera.
- **verifiche pratiche:** produzione grafica/progettazione e riproduzione in 3D e multimediale, esecuzione canora/strumentale, prove ginnico – sportive.

Per garantire la congruità della valutazione, è necessario acquisire il seguente numero minimo di verifiche per ogni periodo di riferimento (quadrimestre, e/o trimestre, e/o pentamestre):

- n° 3 verifiche (scritte, e/o orali, e/o pratiche) per Italiano, Matematica, Inglese
- n° 2 verifiche (scritte, e/o orali, e/o pratiche) per tutte le altre discipline

4.3 Certificazione delle competenze

Nel Primo Ciclo di Istruzione la certificazione delle competenze è finalizzata a descrivere “il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza, a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati” (Decreto Ministeriale n. 742/2017). Pertanto, durante lo scrutinio finale delle Classi III, i docenti, collegialmente, redigono la **Certificazione delle Competenze al termine della Scuola Secondaria di IG**, di cui all'Allegato B del Decreto Ministeriale n° 14 del 30/01/2024 che contiene la certificazione effettuata dall'INVALSI del livello conseguito nelle prove nazionali di Italiano, Matematica, Inglese. (Allegato n° 11).

4.4 Comunicazione della valutazione

La valutazione degli apprendimenti deve essere comunicata alle famiglie degli alunni in maniera trasparente e tempestiva, attraverso i colloqui generali ed intermedi le cui date sono pubblicate sul sito di Istituto, ma anche attraverso un uso puntuale e attento del registro elettronico in modo che il processo di valutazione sia documentato in itinere in modo chiaro.

I Rappresentanti dei Genitori, eletti annualmente, partecipano ad alcune riunioni dei Consigli di Classe nelle quali viene comunicato l'andamento didattico-disciplinare complessivo, nonché il livello generale degli apprendimenti raggiunto dalla classe.

A partire dalla seconda metà del mese di ottobre e fino alla prima settimana del mese di maggio, i docenti ricevono i genitori previo appuntamento concordato attraverso le apposite funzioni del Registro Elettronico. Il calendario relativo ai giorni ed orari dei colloqui viene approvato nelle sedi collegiali e pubblicato attraverso apposita circolare alla fine di settembre/inizio di ottobre.

Durante le operazioni di valutazione del primo periodo e nei Consigli di Classe del mese di marzo, in presenza di livelli di apprendimento carenti, i docenti compilano il documento **Informativa alle famiglie sull'andamento didattico-disciplinare (Allegato n° 12)** documento che sarà consegnato alle famiglie al fine di informarle e coinvolgerle attivamente nel processo di recupero degli apprendimenti.

Nell'ottica del coinvolgimento attivo e responsabile delle famiglie, oltre ai suddetti colloqui, i genitori ed i docenti possono concordare degli appuntamenti specifici finalizzati allo scambio di informazioni sui processi di apprendimento degli alunni e, in aggiunta ai consueti momenti di dialogo stabiliti dal Piano delle Attività, vengono altresì inviate comunicazioni/convocazioni alla famiglia nei seguenti altri casi:

- rendimento insufficiente in una o più discipline;
- numero di assenze troppo elevato;
- comportamento poco corretto;
- nota disciplinare sul registro di classe;

In tal senso il Registro Elettronico costituisce il supporto formale per la comunicazione degli esiti delle verifiche scritte ed orali periodiche, nonché della valutazione intermedia e finale.

4.5 Criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva

“L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto. L'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento”.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline il Consiglio di Classe può procedere:

- all'ammissione alla classe successiva
- alla non ammissione con delibera e adeguata motivazione del consiglio.

In caso di delibera di non ammissione il voto dell'insegnante di religione cattolica, per chi si avvale dell'IRC, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale (punto 2.7 del DPR 16 dicembre 1985, n. 751, «Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche»).

Analogamente avviene per il voto espresso dal docente per le attività alternative, per gli alunni che se ne sono avvalsi.

In base alla normativa vigente (art. 3, D. Lgs. 62/2017), gli alunni della scuola secondaria sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come conseguenza di una sanzione disciplinare derivata dal verificarsi di uno dei seguenti comportamenti, di cui sia stata accertata la responsabilità personale:

- reati che violano la dignità e il rispetto della persona;
- atti pericolosi per l'incolumità delle persone;
- atti di violenza tale da ingenerare un elevato allarme sociale;
- frequenza irregolare delle lezioni senza adeguata giustificazione e reiterata negligenza relativa agli impegni di studio
- mancanza di rispetto (anche solo formale) nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni;
- danni alle strutture, ai sussidi didattici o al patrimonio della scuola.

Il collegio dei docenti ha deliberato i seguenti criteri generali per la non ammissione alla classe successiva (C.M. 1865/17) nella scuola secondaria di primo grado.

La non ammissione si concepisce:

- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
- come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
- quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e/o sostegno che non si siano rivelati produttivi.

Si ritiene di dover definire i seguenti criteri condivisi con cui i Consigli di Classe "in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento" deliberano l'ammissione/non ammissione degli allievi alla classe successiva.

Il Consiglio di Classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno nell'apprendimento considerando la situazione di partenza, tenendo conto in particolare:

- di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;
- di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
- dell'andamento nel corso dell'anno, tenendo conto:
 - della costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
 - delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;
 - dell'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici.

La non ammissione alla classe successiva potrà essere deliberata in presenza dei seguenti criteri:

- almeno 3 insufficienze gravi ed una meno grave;
- mancanza di adeguati miglioramenti anche a fronte di attività di recupero proposte dall'istituto;
- mancanza di adeguati miglioramenti anche a fronte di attività individualizzate;
- rifiuto o mancata frequenza di attività di recupero proposte dalla scuola;

- allievi cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale ai sensi dell'art. 4 commi 6 e 9 bis del DPR 249/1998).

Qualora si registrino carenze in una o più discipline, per decidere l'ammissione alla classe successiva/esame di stato il Consiglio di classe terrà conto dei seguenti criteri:

- il miglioramento conseguito, in termini di differenza tra il livello di partenza ed il livello finale;
- i risultati particolarmente positivi in alcune discipline;
- la possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi nell'anno scolastico successivo anche attraverso azioni di recupero, sostegno individualizzato.

In caso di valutazione positiva di tali aspetti, se il Consiglio di Classe considera recuperabile la situazione dell'allievo, si procede a stilare una Nota di comunicazione alla famiglia di ammissione in presenza di carenze e con indicazioni e consigli sugli obiettivi da raggiungere e sulle abilità da recuperare nel periodo estivo o in preparazione agli esami di Stato conclusivi del 1° ciclo di istruzione; tale nota verrà allegata al documento di valutazione.

4.5 Criteri per l'ammissione/non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4 commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998;
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti (si veda paragrafo precedente, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10 all'unità.

4.6 Criteri per la determinazione del voto di ammissione

Verrà presa in considerazione la media ponderata dei voti dello scrutinio finale (arrotondato ai decimi) dei tre anni (per la I e seconda nella media è compreso anche il voto di comportamento) secondo questo “peso”:

- I anno 20%
- II Anno 30%
- III Anno 50 %

Una volta definito il risultato, ove necessario, si procederà all'arrotondamento del voto secondo la normativa vigente.

4.7 Validità anno scolastico

Il recente decreto sulla valutazione e certificazione delle competenze n. 62/2017 art. 5 co. 1, stabilisce che, affinché l'anno scolastico sia ritenuto valido al fine di procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado.

Il collegio dei docenti delibera motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca sufficienti elementi per la valutazione.

Il collegio docenti dell'Istituto Comprensivo Sant'Elia Fiumerapido, in linea con la circolare indicata, individua quali motivi di deroga:

- Gravi motivi di salute adeguatamente documentati
- Terapie e/o cure programmate
- Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI
- Adesioni a confessioni religiose che considerano il sabato come giorno di riposo
- Assenze per gravi motivi personali o familiari (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gravi patologie dei componenti del nucleo familiare)
- Soggiorni all'estero degli alunni stranieri per motivi familiari
- Assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione per mancato rispetto di quanto ai punti precedenti, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

5. LA VALUTAZIONE degli ALUNNI con BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992, la valutazione quadrimestrale e finale, nonché periodica, deve avvenire in coerenza con gli obiettivi di apprendimento ed educativi individuati nel Piano Educativo Individualizzato che costituisce il riferimento anche per l'ammissione alla classe successiva ed all'Esame di Stato. Gli alunni con disabilità certificata scelgono di partecipare alle prove nazionali che possono essere opportunamente adattate e/o svolte con le misure compensative-dispensative previste nel Piano.

Anche le prove relative all'Esame di Stato conclusivo del I Ciclo di Istruzione possono essere opportunamente adattate sulla base del Piano ed hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'Esame e del conseguimento del diploma finale.

Durante l'Esame sono consentiti all'alunno tutti gli ausili tecnico-didattici utilizzati durante l'anno scolastico, nonché, se necessaria, l'assistenza per la comunicazione e l'autonomia. Laddove l'alunno con disabilità certificata non dovesse partecipare all'Esame consegue un attestato di credito formativo valevole per il proseguimento degli studi.

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), la valutazione intermedia e finale, nonché periodica, deve avvenire in coerenza con gli obiettivi di apprendimento ed educativi individuati nel Piano Didattico Personalizzato (legge n. 170 del 8 ottobre 2010; art. 11, commi 9 e 10 del D.Lgs. n. 62 del 13/4/2017 e D.Lgs n. 66 del 13/04/ 2017).

Gli alunni con DSA partecipano alle prove nazionali utilizzando le misure compensative e dispensative previste nel Piano. Le prove dell'Esame di Stato sono comuni al resto della classe, ma è consentito l'uso delle misure compensative- dispensative previste nel Piano ed utilizzate durante l'anno scolastico. Laddove prevista la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta.

Gli Alunni con bisogni educativi speciali di carattere culturale-sociale vengono valutati secondo gli obiettivi previsti nei relativi Piani Didattici Personalizzati; le prove, comuni al resto della classe, sono svolte con gli strumenti compensativi-dispensativi previsti nel Piano ed effettivamente utilizzati durante l'anno scolastico.

Per la valutazione di tali alunni e per gli altri alunni con altri bisogni educativi speciali, si rimanda a quanto previsto nei relativi protocolli di inclusione.

6. Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica Scuola Primaria e Sec. IG

La valutazione rappresenta da sempre uno dei momenti fondamentali dell'azione didattica, soprattutto quando essa assume la dimensione della "valutazione formativa" ed è quindi orientata al continuo miglioramento del processo di apprendimento/insegnamento.

Così come richiesto dalla normativa di riferimento, anche l'insegnamento dell'educazione civica sarà oggetto di valutazione intermedia e finale; valutazione che, per la particolare dimensione della contitolarità dei docenti del Consiglio di Classe e della trasversalità dei nuclei tematici di riferimento, ha più che mai bisogno di criteri valutativi condivisi e deliberati collegialmente.

Nel nostro Istituto tali criteri sono stati esplicitati nella **Rubrica di Valutazione di Educazione Civica Scuola Primaria e Sec. IG** (Allegato n°12) elaborata sia in relazione al comportamento e agli atteggiamenti, che in relazione allo sviluppo dei nuclei tematici previsti dalla norma.